



PROVINCIA
DI CHIETI



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH/2013/015

Chieti, lì 26/07/2013

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: sr*
- *Tel.: 0871 4084207 - 4084218 Fax: 0871-4084307*
- *PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
- *E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
- *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO

la Ditta **DIALIFLUIDS SRL** con sede legale in CANOSA SANNITA(CH), Via delle Valli, 64 C.F. e P. IVA 02335850695 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 170896 con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, Sig. *Giuseppe De Meis*², ha richiesto, per lo **stabilimento sito in CANOSA SANNITA (CH), Via delle Valli, 64**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "rinnovo autorizzazione senza modifiche", derivanti dall'attività di **produzione di soluzioni per dialisi**, per i punti:

- E1 - E2 - E3** (camini emissione generatore vapore)
- E4** (camino emissione caldaie uffici)
- E25 - E26** (ricarica batterie carrelli)

emissioni prive di inquinanti:

- E5** (sfiato serbatoio recupero condense)
- da **E35 a E39** (sfiati autoclavi di sterilizzazione)

non sottoposti ad autorizzazione:

- da **E6 a E15** (estrattori aria ambiente)
- E16** (gruppo elettrogeno)
- da **E17 a E19** (assorbimento atomico in fiamma)
- E20** (captazione gas tecnici laboratorio)
- E21** (cappa laboratorio)
- da **E22 a E24** (estrattori aria ambiente)
- E27** (armadio laboratorio)
- da **E28 a E34** (estrattori aria ambiente)
- E40** (gruppo elettrogeno)
- E41** (motopompa antincendio)
- E42** (armadio laboratorio)
- da **E43 a E45** (estrattori aria ambiente)

¹ trasmessa per il tramite del Suap dei Comuni della Marruccina ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 44284 del 10/09/2012, corredata di relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato a Pescara il 02/11/1966 ed ivi residente in Via B. Croce, 204;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno della Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di

impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 52 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 3455/int. del 14/09/2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 e s.m.i. (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.46914 del 25/09/2012, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 28/11/2012 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di CANOSA SANNITA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di CHIETI;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 28.11.2012, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento, acquisito il **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ARTA, il **parere favorevole con prescrizioni** della ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti come da nota prot. n.1564 del 27.11.2012, ed il **parere favorevole** del Comune di Canosa Sannita ai sensi del DPR. N.380/2001 e del R.D. n.1265/1934 come da nota prot. n.3233 del 22.11.2012, si è riservato di adottare la determinazione conclusiva della Conferenza a seguito della pronuncia da parte del Comune sugli aspetti inerenti la valutazione di incidenza di cui alla L.R. n.46/2012;
2. il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso con nota prot. n.58213 del 30.11.2012 del Responsabile del Procedimento ai soggetti assenti alla Conferenza ed in particolare al Comune di Canosa Sannita con invito ad esprimersi in merito alla Valutazione di incidenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza che la mancata espressione di un eventuale dissenso nel termine assegnato avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
3. con nota prot. n.11584 del 21.03.2013 il Responsabile del Procedimento ha adottato la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi, sulla base dei pareri favorevoli con prescrizioni espresso dall'ARTA, dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti e dal Comune di Canosa Sannita, considerando acquisito anche l'assenso in ordine alla Vinca non avendo quest'ultimo espresso il proprio dissenso nel termine assegnato e nel successivo periodo trascorso;
4. la suddetta determinazione conclusiva favorevole è stata trasmessa, tramite fax, a tutti i componenti la Conferenza ed anche alla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro di Chieti, per gli aspetti di propria competenza con l'avvertenza che lo stesso poteva esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota;
5. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso della ASL 02, Dipartimento di prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro di Chieti, non avendo il rispettivo rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Enti di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza e nel successivo periodo intercorso;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo on line dell'Ente in data 06/05/2013, Prot. n.1634/int. del 06.05.2013 e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0010726/9B.1.PS/Area I del 04/04/2013 integrata con successiva nota prot. n.2013/0021745/9B.1.PS/Area I del 15/07/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di

decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti degli amministratori della Soc. Dialifluids Srl e del gestore;

PROVINCIA

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **DIALIFLUIDS SRL⁴**, con sede legale in CANOSA SANNITA(CH), Via delle Valli, 64 C.F. e P. IVA 02335850695 iscritta alla Camera di commercio di Chieti al n. REA CH 170896, nella persona del gestore pro tempore, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di soluzioni per dialisi**, con riferimento allo stabilimento di **CANOSA SANNITA, Via delle Valli, 64** e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

1.1.1. E1 - E2 - E3 (camini emissione generatore vapore)

1.1.2. E4 (camino emissione caldaie uffici)

1.1.3. E25 - E26 (ricarica batterie carrelli)

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 23.07.2012 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, **per una durata di 15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

4

- ⇒ sulla base dell'istanza acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 44284 del 10/09/2012, corredata di relativa documentazione tecnica agli atti
- ⇒ sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA nel corso della 1^ riunione della Conferenza di servizi del 28.11.2012 (ALLEGATO 1), del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti con nota prot. n.1564 del 27.11.2012 e del parere favorevole del Comune di Canosa Sannita espresso con nota prot. n. prot. n.3233 del 22.11.2012, parti integranti del suddetto verbale;
- ⇒ sulla base della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi adottata dal Responsabile del Procedimento con atto prot. n.11584 del 21.03.2013;

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 2) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 4.2. **altresì, di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. per i punti di emissione **E1, E2 ed E3** (camini emissione generatore vapore) *dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio*, in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. per i punti di emissione **E25 ed E26** (*ricarica batterie carrelli elevatori*) **si accoglie, sulla base delle indicazioni dell'ARTA, l'esonero dagli autocontrolli**;
- 4.2.3. **predisporre**, per i punti di emissione **E1, E2 ed E3** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo annuale di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.5. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.
- 4.2.6. **utilizzare, durante le operazioni previste per la marcia controllata, le metodiche di riferimento previste dalle norme UNI da eseguire in parallelo con le metodiche di analisi proposte dalla Ditta, allo scopo di dimostrare l'equivalenza tra le metodiche ufficiali e quelle proposte dall'azienda.**
Una volta dimostrata l'equivalenza tra i predetti metodi, potranno eseguirsi monitoraggi con i metodi elettrochimici proposti mantenendo una frequenza di controllo annuale.
- 4.2.7. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del

tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento. Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

PRECISA

Art. 9

9.1. che, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.

La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

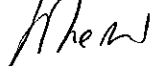
- Sportello Unico del Comune di CANOSA SANNITA (CH) che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta **DIALIFLUIDS SRL**;
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di CANOSA SANNITA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

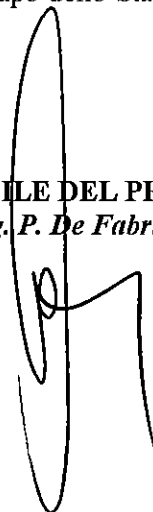
L'ESTENSORE

Dott.ssa S. Rossi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis



IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



TECNICO-AMBIENTE

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa S. Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

• PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

• E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione
alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: DIALIFLUIDS SRL

Rif. Sede legale: Via delle Valli, 50 - CANOSA SANNITA

Sede operativa: Via delle Valli, 50 - CANOSA SANNITA (CH)

Stabilimento: produzione di soluzioni per dialisi

Punti di emissione:

E1 - E2 - E3 (camini emissione generatore vapore)

E4 (camino emissione caldaie uffici)

E25 - E26 (ricarica batterie carrelli)

emissioni prive di inquinanti:

E5 (sfiato serbatoio recupero condense)

da E35 a E39 (sfiati autoclavi di sterilizzazione)

non sottoposti ad autorizzazione:

da E6 a E15 (estrattori aria ambiente)

E16 (gruppo elettrogeno)

da E17 a E19 (assorbimento atomico in fiamma)

E20 (captazione gas tecnici laboratorio)

E21 (cappa laboratorio)

da E22 a E24 (estrattori aria ambiente)

E27 (armadio laboratorio)

da E28 a E34 (estrattori aria ambiente)

E40 (gruppo elettrogeno)

E41 (motopompa antincendio)

E 42 (armadio laboratorio)

da E43 a E45 (estrattori aria ambiente)

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto prot. n. 3455/int. del 14.09.2012, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 25.09.2012, prot. n. 46914 del Responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 28.11.2012;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Canosa Sannita (Ch);
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2012 (duemiladodici)** il giorno **28 (ventotto)** del mese di novembre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 10,00 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del *"regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche"*, approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti che comunque ha trasmesso il parere di competenza con nota prot. n.1564 del 27/11/2012, allegato al presente verbale;
- il Comune di Canosa Sannita, che ha trasmesso altresì il proprio parere con nota prot. 3233 del 27/11/2012, allegato al presente verbale.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

- l'Ing. Tommaso D'Addazio – Consulente tecnico ambientale con delega a partecipare alla Conferenza del gestore della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);**
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 44284 del 10/09/2012) e dei pareri del servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione – ASL 02 e del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Canosa Sannita.

In ordine al parere della ASL 02 interviene il rappresentante della Ditta e, con riferimento a quanto previsto dall'art.270 c.5 del d. lgs. n.152/2006, specifica che, come riportato già in relazione tecnica a pag. 20 di 29, gli impianti asserviti ai punti di emissione E1, E2, E3 sono dotati di propria autonomia funzionale e pertanto possono essere utilizzati separatamente. La conferenza di Servizi prende atto di detto chiarimento.

Il Presidente invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;

 sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;

- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- *si concorda con quanto chiesto dalla Ditta circa l'esonero dagli autocontrolli per i punti di emissione denominati E25, E26 per le motivazioni già espresse in relazione tecnica;*
- *relativamente ai punti di emissione denominati E1, E2, E3 già in funzione, dopo il rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;*
- *allo scopo di dimostrare l'equivalenza tra le metodiche ufficiali e quelle proposte dall'azienda, durante le operazioni previste per la marcia controllata, le metodiche di riferimento dovranno essere quelle previste da norme UNI, da eseguire in parallelo con le metodiche di analisi proposte dalla Ditta;*
- *dimostrata l'equivalenza tra i predetti metodi, potranno eseguirsi monitoraggi con i metodi elettrochimici proposti mantenendo una frequenza di controllo annuale.*

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Per tutto quanto precede, si dà atto che sulla base dei pareri e degli atti di assenso sopra riportati, il Presidente si riserva di adottare la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza, a seguito del decorso di 15 giorni dalla avvenuta notifica del presente verbale al Comune che dovrà, a norma della L.R. n.46/2012, **pronunciarsi in ordine alla valutazione di incidenza ambientale (V.in.Ca).**

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite raccomandata postale AR, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi.

Essi possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune**, qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

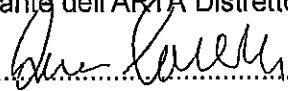
Il Presidente alle ore 11,15 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento venga consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 28 novembre 2012

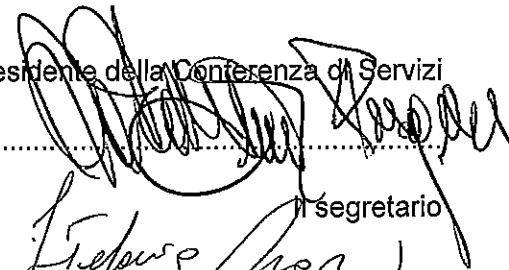
Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....


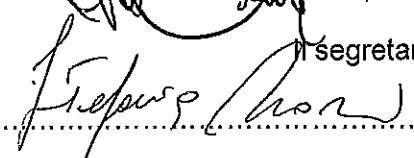
Il Rappresentante della ditta/ Consulente tecnico

.....


Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....


Il segretario

.....


**REGIONE ABRUZZO****AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02****LANCIANO - VASTO - CHIETI****Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI****C.F.P.IVA: 02307130696****Dipartimento di Prevenzione****Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica****Presidio di Ortona - P.zza S. Francesco n.2****Tel./fax: 085/9173223****Prot.n°1564****Ortona il 27 novembre 2012****Spett.le Provincia di Chieti****Servizio Tecnico-ambiente****Piazza M. Venturi, 4 - 66100 Chieti****c.a. Ing. De Fabritiis****Oggetto: Autorizzazione per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D.Lgs 152/2006 parte V- DGR 517/07.****Ditta: Dialifluids S.r.l****Sede operativa: via delle Valli, n°50 - Canosa Sannita (CH)****Parere igienico - sanitario**

Vista la richiesta della Ditta "DIALIFLUIDS S.r.l." tendente ad ottenere l'autorizzazione indicata in oggetto per lo stabilimento di - produzione di soluzioni per dialisi - sito in Canosa Sannita (CH), via delle Valli n°50 ;

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di seconda classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi ed è ubicata in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;

Valutata la classificazione di rischio delle sostanze immesse in atmosfera;

*Si esprime - **PARERE FAVOREVOLE** - all'autorizzazione di che trattasi con la seguente prescrizione:*

- 1. La Ditta resti impegnata all'adozione di ogni cautela utile ad evitare danno o nocumento alla salute del vicinato.*

Osservazioni:-

L'Autorità competente, ai sensi dei commi 4 e 5, art.270 del D.lgs.152/06 valuti la possibilità di considerare le emissioni omogenee prodotte durante la fase di generazione del vapore ed emesse attraverso i camini E1-E2-E3, come derivanti da un unico impianto, disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione dotato, se del caso, di idoneo sistema di abbattimento.

Quanto sopra in armonia con le cautele prescritte e ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico così come dettato dal Titolo I, parte V del predetto Decreto.

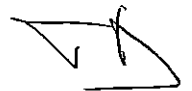
0859173288

PROVINCIA

Sia fatto salvo quanto previsto al comma 5, art.271, Parte V del D.lgs 152/06 in quanto lo Scrivente Servizio non dispone, nella zona in cui ricade l'insediamento di che trattasi, né di stime riferite alle emissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti, né di dati puntuali sullo stato di qualità dell'aria.

Sia fatto salvo altresì il parere del Servizio di Protezione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) di questa ASL a tutela della salute delle maestranze, considerati gli effetti tossicologici delle sostanze che entrano nel ciclo lavorativo.

**Il Biologo Dirigente
(Dott.ssa Maria Capista)**



087193406



COMUNE di CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

Prot. n. 3233

Canosa Sannita, lì 22 NOVEMBRE 2012

Spett.le

PROVINCIA DI CHIETI - SPORTELLO 7*Tutela ambiente e delle acque, energia e sviluppo**Piazza Monsignor Venturi, 4***66100 CHIETI****Fax 0871-4084307****OGGETTO: D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta –****Convocazione conferenza dei servizi per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta DIALIFLUIDS SRL***Rif. Sede legale: Via delle Valli, 50 – CANOSA SANNITA (CH)**Sede operativa: Via delle Valli, 50 – CANOSA SANNITA (CH)**Stabilimento: produzione di soluzioni per dialisi**Punti di emissione:*

E1 – E2 – E3 (camini emissione generatore vapore)

E4 (camino emissione caldaie uffici)

E25 – E26 (ricarica batterie carrelli)

emissioni prive di inquinanti:

E5 (sfiato serbatoio recupero condense)

Da E35 a E39 (sfiati autoclavi di sterilizzazione)

non sottoposti ad autorizzazione:

da E6 a E15 (estrattori aria ambiente)

E16 (gruppo elettrogeno)

da E17 a E19 (assorbimento atomico in fiamma)

E20 (captazione gas tecnici laboratorio)

da E22 a E24 (estrattori aria ambiente)

E27 (armadio laboratorio)

da E28 a E34 (estrattori aria ambiente)

E40 (gruppo elettrogeno)

E41 (motopompa antincendio)

da E43 a E45 (estrattori aria ambiente)

PROVINCIA DI CHIETI	
MACROSTRUTTURA F	
Prot. N.	54236 / 21954
23 NOV. 2012	
Assegnatore:	[firma]
Servizio:	[firma]
Responsabile:	[firma]

Responsabile Tecnico
Ing. M. VASTO DE FABRITIS

Facendo seguito alla nota n. 46914 di protocollo, del 15/09/2012 di cui all'oggetto, con la quale questo ente, è stato convocato alla conferenza dei servizi fissata per il giorno del 28.11.2012, alle 09:30, presso l'Assessorato all'Ambiente affinché questo comune esprima il suo parere per la richiesta di autorizzazione in oggetto, si comunica seguente parere:

Per quanto di competenza, ai sensi del D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia) e R.D. 1265 del 27.07.1934 (testo unico leggi sanitarie), si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**Arch. Nando Timperio**

[firma]



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI													Data 28.07.2012		Il CANOSA SANNITA (CH)	
IMPIANTO: DIALIFLUIDS SRL																
VIA DELLE VALLI, N.53																
66010 CANOSA SANNITA (CH)																
Allegato n°1																
Punto di emissione numero	Provenienze	Portata (m³/h a 0°C e 0,101MPa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/m³ a 0°C e 0,101MPa)	Flusso di massa di emissione (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro laterale sezione (m o mm)	Tipologia impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno				
E1	CAMINO EMISSIONE GENERATORE VAPORE CAMINO	1.775	≤ 24	discontinua	250	NOX CO	245 100	435,0 177,5	8,9	0,44	---	3,0 %				
E2	CAMINO EMISSIONE GENERATORE VAPORE CAMINO	1.940	≤ 24	discontinua	250	NOX CO	245 100	475,3 194,0	8,9	0,54	---	3,0 %				
E3	CAMINO EMISSIONE GENERATORE VAPORE CAMINO	1.940	≤ 24	discontinua	250	NOX CO	245 100	475,3 194,0	8,9	0,54	---	3,0 %				
E4	CAMINO EMISSIONE CALDAIE UFFICI	216	≤ 10	discontinua	250	NOX CO	245 100	52,9 21,6	7,0	0,42	---	3,0 %				
E5	SFIATO SERBATOIO RECUPERO CONDENSA															
E6÷E15	ESTRATTORI ARIA AMBIENTE															
Emissione priva di sostanze inquinanti																
Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06																
P.E. = Precipitatore elettrostatico A.S. = Assorbitore P.C. = Postcombustore catalitico																
F.T. = Filtro a tessuto A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi P.T. = Postcombustore termico																
C= Cidone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore Altri= Specificare																
DIALIFLUIDS S.R.L.													Timbro e firma del Gestore		Aut.	
SEDE LEGALE E STABILIMENTO:															N. CH/2013	

Emissione priva di sostanze inquinanti

Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06

ALLEGATO N.2
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2013/015 DEL 26/07/2013
PAGINE N. 3

SEDE LEGALE E STABILIMENTO:
Via Delle Valli n. 50
66010 CANOSA SANNITA (CH)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02335850695

Timbro e firma del Gestore
DIALIFLUIDS S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO:
Via Delle Valli n. 50
66010 CANOSA SANNITA (CH)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02335850695

Timbro e firma tecnico-abilitato
D. ALESSANDRO
CHIMICO
1996
PROV. DI CH - REGIONE MOLISE - A.C.M. - A.C.M.

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONE IMPIANTO: DIALIFLUIDS S.R.L. VIA DELLE VALLI, n. 50 66010 CANOSA SANNITA' (CH)										Data 23.07.2012 Il, CANOSA SANNITA' (CH)			
Allegato n°2													
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata (m³/h a 0°C e 0,101325 MPa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in (mg/m³ a 0°C e 0,101325 MPa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lato sezione in (mm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno	
E16	GRUPPO ELETTROGENO	Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera bb) del D.Lgs. 152/06				NOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera bb) del D.Lgs. 152/06						
E17÷E19	ASSORBIMENTO ATOMICO IN FIAMMA	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera jj) del D.Lgs. 152/06				NOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, Idrocarburi incombusti	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera jj) del D.Lgs. 152/06						
E20	CAPTAZIONE GAS TECNICI LABORATORIO	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera jj) del D.Lgs. 152/06				Emissioni non contenenti le sostanze di cui alla Parte II dell'Allegato II punti 1.1 e 1.2	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera jj) del D.Lgs. 152/06						
E21	CAPPA LABORATORIO												
E22÷E24	ESTRATTORI ARIA AMBIENTE					Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06							
E25	RICARICA BATTERIE CARRELLI	450	6	discontinua	Amb.	Idrogeno Acido solforico	0,5 0,5	0,225 0,225	4,7	0,12	---	---	
E26	RICARICA BATTERIE CARRELLI	450	6	discontinua	Amb.	Idrogeno Acido solforico	0,5 0,5	0,225 0,225	4,7	0,12	---	---	

(*) C= Cidone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

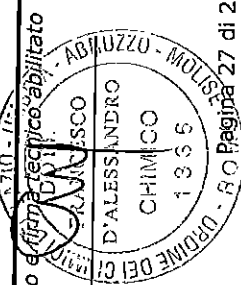
P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

DIALIFLUIDS S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO:
Via Delle Valli n. 50

Timbro e firma del Gestore

[Firma]

66010 CANOSA SANNITA' (CH)
 Cod. Fisc. e Part. IVA 02335850695



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: DIALIFLUIDS SRL VIA DELLE VALLI, N.50 66010 CANOSA SANNITA (CH)										Data 26.07.2012 Il CANOSA SANNITA (CH) Allegato n°3			
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro orifici sezione in [m]	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno	
E27	ARMADIO LABORATORIO	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera j) del D.Lgs. 152/06				Emissioni non contenenti le sostanze di cui alla Parte II dell'Allegato II punti 1.1 e 1.2		Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera j) del D.Lgs. 152/06					
E28÷E34	ESTRATTORI ARIA AMBIENTE	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06											
E35÷E39	SFIATI AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE	Emissioni prive di sostanze inquinanti											
E40	GRUPPO ELETTROGENO	Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera bb) del D.Lgs. 152/06				NOx, SOx, CO, CO ₂ Polveri, Idrocarburi incombusti		Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera bb) del D.Lgs. 152/06					
E41	MOTOPOMPA ANTICENDIO	Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera bb) del D.Lgs. 152/06				NOx, SOx, CO, CO ₂ Polveri, Idrocarburi incombusti		Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera bb) del D.Lgs. 152/06					
E42	ARMADIO LABORATORIO	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera j) del D.Lgs. 152/06				Emissioni non contenenti le sostanze di cui alla Parte II dell'Allegato II punti 1.1 e 1.2		Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera j) del D.Lgs. 152/06					
E43÷E45	ESTRATTORI ARIA AMBIENTE	Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06											

DIALIFLUIDS S.R.L.

P.E. = Precipitatore elettrostatico
A.S. = Assorbitore
P.C. = Postcombustore catalitico

F.T. = Filtro a tessuto
A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi
P.T. = Postcombustore termico

C = Cidone
A.U. = Abbattitore a umido
A.D. = Adsorbitore
Altri = specificare

Timbro e firma del Gestore

G. Delmas

SEDE LEGALE E STABILIMENTO:

Via Delle Valli n. 50

66010 CANOSA SANNITA (CH)

Cod. Fisc. e Part. IVA 02335850695

Timbro e firma tecnico abilitato

